

*Rinvii pregiudiziali disposti ai sensi dell'art.267 del TFUE da organi giurisdizionali stranieri**

(aprile-giugno 2021)

AMBIENTE

Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
C-659/20	REP. CECA	<p>Nozione di riserva riproduttiva Interpretazione regolamento (CE) n. 865/2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, art. 54, par. 2 (<i>“Esemplari delle specie animali nati e allevati in cattività”</i>)</p> <p><i>Dubbio se nella nozione di “riserva produttiva” rientrano gli esemplari che sono genitori di esemplari allevati da un allevatore autorizzato, anche se non sono mai stati di proprietà di quest’ultimo e non sono in suo possesso e, nel caso di risposta negativa, se le competenti Autorità sono legittimate ad effettuare i controlli circa l’origine di tali esemplari genitoriali e di inferirne se la riserva riproduttiva sia stata costituita a norma di legge nonché, se in sede di verifica, sia possibile prendere in considerazione ulteriori circostanze del caso, in particolare, la buona fede al momento della cessione degli esemplari e la legittima aspettativa di poterne commercializzare i futuri discendenti.</i></p>

* Il testo integrale delle ordinanze di rinvio è reperibile sul sito della Corte di Giustizia dell’Unione Europea: “Curia” <https://curia.europa.eu/>

<p>C-43/21</p>	<p>REP. CECA</p>	<p>Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento – Gestione dei rifiuti e nozione di “modifica sostanziale” di una discarica Interpretazione della nozione di «modifica sostanziale» di cui all'art. 3.9 della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), ai sensi della quale “per modifica sostanziale” si intende “una modifica delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento di un’installazione o di un impianto di combustione, di un impianto di incenerimento dei rifiuti o di un impianto di co-incenerimento dei rifiuti che potrebbe avere effetti negativi e significativi per la salute umana o per l’ambiente”.</p> <p><i>Dubbio se il rinnovo della durata dello stoccaggio dei rifiuti di una discarica integri o meno una “modifica sostanziale” dell’installazione da sottoporre a procedimento di valutazione di impatto ambientale.</i></p>
<p>C-155/21</p>	<p>SVEZIA</p>	<p>Energia – Trattato sulla Carta dell’Energia – Tutela degli investimenti intra-UE - Procedura arbitrale di risoluzione delle controversie Interpretazione della clausola arbitrale di cui all’art. 26 del TCE (“Risoluzione delle controversie tra un investitore e una Parte contraente”) con cui una Parte contraente presta il suo consenso all'arbitrato internazionale di una controversia tra una Parte contraente e un investitore di un'altra Parte contraente riguardo a un investimento di quest'ultimo nell’area della prima, anche alla luce della sentenza della CGUE resa nell’ambito del caso <i>Achmea</i>, C-284/16 GERMANIA.</p> <p><i>Dubbio sull’applicabilità dell’art. 26 TCE anche ad una controversia tra uno Stato membro dell'Unione e un investitore di un altro Stato membro relativa a un investimento effettuato da quest'ultimo nel primo.</i></p>

APPALTI PUBBLICI

Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
C-669/20	BULGARIA	<p>Criteria di valutazione di offerte anormalmente basse – Portata del sindacato giurisdizionale</p> <p>Interpretazione dell'art. 56 della direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici, in combinato disposto con l'art. 69 della stessa, e dell'art. 38 della direttiva 2009/81/CE, relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti nei settori della difesa e della sicurezza, in combinato disposto con l'art. 49 della medesima, nonché dell'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, con riguardo alla portata del controllo giurisdizionale volto a stabilire se un'offerta presentata nell'ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico sia anormalmente bassa.</p>
C-54/21	POLONIA	<p>Parità di trattamento e trasparenza nell'aggiudicazione – Protezione delle informazioni commerciali riservate</p> <p>Interpretazione dei principi euro-unitari di parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza di cui all'art. 18.1 della direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici, del principio di riservatezza di cui all'art. 21 della stessa direttiva 2014/24 e della nozione di segreto commerciale di cui all'art. 2 della direttiva 2016/943, sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti.</p> <p><i>Dubbio sulla possibilità per gli operatori economici di applicare la riservatezza a determinate informazioni rese nell'ambito di una gara d'appalto in quanto segreti commerciali, nonché sulla possibilità per l'amministrazione aggiudicatrice di determinare criteri di valutazione delle offerte non fondati sul prezzo e sulle modalità della loro valutazione.</i></p>

CONCORRENZA E AIUTI DI STATO

Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
C-25/21	SPAGNA	<p>Concorrenza – Art. 101 TFUE - Regolamento (CE) n. 1/2003 – Onere della prova Interpretazione dell'art. 2 del regolamento del Consiglio n. 1/2003 concernente l'applicazione delle regole di concorrenza, ai sensi del quale l'onere della prova di un'infrazione antitrust incombe alla parte o all'autorità che asserisce tale infrazione.</p> <p><i>Dubbio sulla possibilità di intendere assolto l'onere probatorio per l'attore, nell'ambito di azioni civilistiche di nullità e risarcimento danni ex art. 101 TFUE, con la produzione in giudizio dell'accertamento di condotte anticoncorrenziali, compiuto dall'Autorità garante della concorrenza nei confronti del convenuto e confermato definitivamente in via giudiziaria.</i></p>
C-57/21	REP. CECA	<p>Concorrenza – Abuso di posizione dominante – Giudizio per risarcimento del danno – Accesso ai documenti - Ordine di divulgazione di prove e informazioni da parte del giudice nazionale - Ammissibilità in presenza di un contestuale procedimento avviato dalla Commissione per violazione dei principi della concorrenza Interpretazione dell'art 5, par 1 - divulgazione delle prove e dell'art 6, par 5, lett a) e 9 - divulgazione delle prove incluse nel fascicolo di un'autorità garante della concorrenza – della direttiva 2014/104/UE relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea – cd Direttiva danni.</p> <p><i>Dubbio sulla compatibilità eurounitaria a che un giudice nazionale possa ingiungere la divulgazione di prove nonostante il fatto che, nel contempo, sia in corso un procedimento da parte della Commissione per l'adozione di una decisione in materia di violazione delle regole sulla concorrenza; dubbio sulla compatibilità eurounitaria di una normativa nazionale che limita la divulgazione di tutte le informazioni presentate nell'ambito di un procedimento dinanzi all'autorità garante della concorrenza per tutta la durata dello stesso da un procedimento; dubbio se è possibile considerare come conclusione del procedimento, ai fini della divulgazione dei mezzi di prova, la sospensione del procedimento da parte</i></p>

		<i>dell'autorità nazionale garante della concorrenza a seguito all'avvio da parte della Commissione europea di un procedimento per l'accertamento di violazioni in materia di concorrenza)</i>
C-128/21	LITUANIA	<p>Concorrenza- Nozione di “decisione di associazione di imprese” – Applicabilità del diritto antitrust alle delibere di un ordine notarile</p> <p>Interpretazione dell'art. 101.1, lett. a) del TFUE a norma del quale sono incompatibili con il mercato interno e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato interno ed in particolare quelli consistenti nel fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione, alla luce in particolare della sentenza resa della CGUE nel caso <i>Wouters</i>, causa C-309/99.</p> <p><i>Dubbio sulla possibilità di applicare l'art. 101 TFUE anche alla professione notarile e, in particolare, sulla riconducibilità alla nozione di “decisioni di associazioni di imprese” di delibere adottate da un ordine notarile allo scopo di fissare gli importi degli onorari notarili ed il meccanismo di calcolo degli stessi, in un contesto in cui prima dell'adozione di tali delibere i notai erano liberi, in casi specifici, di stabilire anche onorari inferiori.</i></p>

FISCALITA' E DOGANE

Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
C-605/20	PORTOGALLO	<p>Sesta direttiva IVA – Lavori di riparazione in garanzia – Nota di addebito - soggezione all'imposta sul valore aggiunto – Determinazione</p> <p>Interpretazione dell'art 2, par 1 – campo di applicazione – della direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme.</p> <p><i>Dubbio sulla definizione di riparazioni svolte durante il periodo di garanzia e del conseguente riaddebito al fine di determinare l'inclusione o meno della fattispecie nel campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.</i></p>
C-695/20	REGNO UNITO	<p>Direttiva IVA – Tassazione della <i>sharing economy</i> – Responsabilità IVA delle piattaforme digitali</p> <p>Validità dell'art. 9-bis del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, recante disposizioni di applicazione della direttiva IVA 2006/112/CE, che, nel dare esecuzione all'art. 28 della stessa direttiva IVA nell'ambito dei servizi prestati tramite mezzi elettronici, prevede una presunzione legale di responsabilità IVA per le piattaforme, superabile con la esplicita designazione del prestatore effettivo del servizio, in base agli accordi contrattuali tra le parti.</p> <p><i>Dubbio sulla possibilità di configurare, nel caso della disposizione regolamentare summenzionata, un eccesso delle competenze di esecuzione del Consiglio stabilite dall'art. 397 della direttiva IVA, nella misura in cui appaia integrare e/o modificare la portata dell'art. 28 della stessa direttiva.</i></p>
C-711/20	REP. CECA	<p>Diritti di accisa – Libera circolazione intracomunitaria di prodotti –Regime sospensivo dall'accisa – Violazione - costituzione di una garanzia – Immissione in libera pratica- Riscossione dell'imposta</p> <p>Interpretazione dell'articolo 4, lett. c) – regime sospensivo – e dell'art 15, par 3 – prestazione di una garanzia – della direttiva 92/12/CEE relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa.</p>

		<p><i>Dubbio se possa ritenersi validamente avviata una circolazione di olii minerali in regime sospensivo, da un deposito fiscale speditore ubicato in uno Stato Membro ad un destinatario registrato ricevente sito in altro Paese dell'Unione Europea, nei casi di accertate irregolarità quanto al mancato arrivo dei prodotti all'impianto di destinazione indicato nel documento di accompagnamento, nonché all'assenza della prestazione della cauzione costituita, nel caso di specie, solo per il trasporto tra i depositi fiscali e non anche per il trasporto all'operatore registrato.</i></p>
--	--	--

GIUSTIZIA E DIRITTI FONDAMENTALI

Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
C-694/20	BELGIO	<p>Giustizia e diritti fondamentali/Fiscalità- Cooperazione amministrativa in materia di imposte - Scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale- Meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica</p> <p>Interpretazione della Direttiva (UE) 2018/822 per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica.</p> <p><i>Dubbio sulla compatibilità della citata direttiva con gli articoli 7 (diritto al rispetto della vita privata) e 47 (diritto a un processo equo) della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, con particolare riferimento all'obbligo per un avvocato-intermediario che intenda invocare il segreto professionale quale esimente per non soddisfare il suo obbligo di notifica di comunicarlo per iscritto agli altri intermediari interessati indicando le ragioni.</i></p>
C-700/20	REGNO UNITO	<p>Cooperazione giudiziaria – Riconoscimento delle decisioni in materia di responsabilità civile</p> <p>Interpretazione dell'art. 34.3 del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, ai sensi del quale le decisioni non sono riconosciute se sono in contrasto con una decisione emessa tra le medesime parti nello Stato membro richiesto.</p> <p><i>Dubbio sulla possibilità di ricondurre una sentenza di exequatur di un lodo arbitrale ad una "decisione" pertinente dello Stato membro richiesto (nella fattispecie, Regno Unito), idonea ad escludere il riconoscimento di una pronuncia del giudice di un altro Stato membro (nella fattispecie, Spagna) con essa contrastante.</i></p>

C-708/20	REGNO UNITO	<p>Nozione di controversia in materia assicurativa – Competenza giurisdizionale - Regolamento Bruxelles I (rifusione) Interpretazione dell'art 13, par 3 del regolamento (UE) n° 1215/2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – rifusione.</p> <p><i>Dubbio se, in caso in cui la parte lesa conviene in giudizio direttamente l'assicuratore del danneggiante nello Stato membro in cui è domiciliata, la stessa parte è legittimata anche a proporre, davanti al medesimo giudice, la domanda nei confronti dell'asserito danneggiante nel caso in cui la domanda in questione non verta in "materia di assicurazione".</i></p> <p><i>Dubbio su cosa si intende per controversia in materia di assicurazione.</i></p>
C-720/20	GERMANIA	<p>Protezione internazionale- Domanda presentata in uno degli Stati membri nell'interesse di un minore nato nel suddetto Stato i cui genitori hanno già ottenuto tale protezione da un altro Stato membro- Criteri di competenza</p> <p>Interpretazione dell'art. 20 ("Avvio della procedura"), par. 3 e dell'art. 26 ("Notifica di una decisione di trasferimento") del Regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione), letto in combinato disposto con l'art. 33 ("Domande inammissibili"), par. 2, lett. a) della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale.</p> <p><i>Dubbio se sussista l'obbligo di uno Stato Membro di esaminare la domanda d'asilo nell'interesse di un minore nato nel suddetto Stato autonomamente rispetto a quella dei suoi familiari che risultano già beneficiari di protezione internazionale riconosciuta da altro Stato membro. Nel caso di risposta positiva alla prima questione dubbio se debba omettersi l'esame della domanda d'asilo del minore e adottare una decisione di trasferimento, tenuto conto del fatto che lo Stato membro in cui i suoi genitori beneficiano della protezione internazionale sia competente per l'esame della domanda di protezione internazionale presentata dal minore. In caso di risposta negativa alla seconda questione, dubbio se uno Stato membro possa dichiarare inammissibile una domanda di protezione internazionale presentata da un minore anche qualora a beneficiare della protezione internazionale in un altro Stato membro sia non il minore stesso,</i></p>

		<i>bensì i suoi genitori).</i>
C-19/21	PAESI BASSI	<p>Asilo – Impugnabilità del rigetto di una richiesta di presa in carico Interpretazione del regolamento n. 604/2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, con particolare riferimento all'art. 27.1 ai sensi del quale il richiedente o altra persona ha diritto a un ricorso effettivo avverso una "decisione di trasferimento" in fatto e in diritto, dinanzi a un organo giurisdizionale. <i>Dubbio sulla riconducibilità del rigetto di una richiesta di presa in carico ad una "decisione di trasferimento" impugnabile dinanzi ad un organo giurisdizionale.</i></p>
C-36/21	PAESI BASSI	<p>Giustizia e diritti fondamentali/Agricoltura Informazioni errate sull'aiuto relativo al fondo nazionale per giovani agricoltori fornite da un organo amministrativo nazionale riguardanti una precisa disposizione di un atto normativo dell'Unione europea- Legittimo affidamento- Risarcimento del danno - Interpretazione dell'Art 50 del regolamento (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune. <i>Dubbio se il diritto dell'Unione osti a che si valuti, sulla base del principio nazionale di tutela del legittimo affidamento, se un organo amministrativo nazionale abbia suscitato un legittimo affidamento in contrasto con una disposizione di diritto dell'Unione, e pertanto abbia agito illegittimamente ai sensi del diritto nazionale non rimborsando il danno subito da un soggetto per tale motivo, qualora detto soggetto non possa invocare con successo il principio fondamentale dell'Unione di tutela del legittimo affidamento, trattandosi di una precisa disposizione di un atto normativo dell'Unione.</i></p>
C-66/21	PAESI BASSI	<p>Protezione internazionale - Esame della domanda di asilo - Richiesta di ripresa in carico nei confronti dell'Italia da parte dei Paesi Bassi-Garanzie offerte ai cittadini di paesi terzi che affermano di essere divenuti vittime della tratta di esseri umani e cooperano con le autorità Interpretazione dell'articolo 6 della direttiva 2004/81/CE riguardante il titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani o coinvolti in un'azione di favoreggiamento dell'immigrazione illegale che cooperino con le autorità competenti.</p>

		<p><i>Dubbio, in mancanza di una specifica previsione da parte del diritto interno, sulla decorrenza, il termine e le forme di garanzia connesse al periodo di riflessione previsto dal diritto UE a favore dei cittadini di paesi terzi che affermino di essere divenuti vittime della tratta di esseri umani e collaborino con le autorità per il contrasto di detto fenomeno e sulla facoltà di disporre in tali circostanze misure di allontanamento ed in particolare il trasferimento in altro SM in seguito all'attivazione del meccanismo di ripresa in carico.</i></p>
C-168/21	FRANCIA	<p>Mandato di arresto europeo- Condizione della doppia incriminazione- Rifiuto di consegna a fronte di condanna da parte delle autorità giudiziarie dello Stato emittente per la commissione di un reato unico, la cui prevenzione contempla diverse azioni, e solo alcune di tali azioni costituiscono un reato per lo Stato di esecuzione</p> <p>Interpretazione Decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (2002/584/GAI) e art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.</p> <p><i>Dubbio sugli elementi necessari a soddisfare la condizione di doppia incriminazione a fronte di una diversa configurazione tra Stato emittente e Stato di esecuzione di un mandato di arresto europeo degli elementi materiali alla base di uno dei reati per cui detto mandato è stato emesso.</i></p>

MERCATO INTERNO

Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
C-634/20	FINLANDIA	<p>Riconoscimento di qualifiche professionali ed esami – Professionista del settore sanitario – Medico Interpretazione della Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e degli artt. 45 e 49 TFUE.</p> <p><i>Dubbio se il diritto UE in particolare la direttiva sulle qualifiche professionali e la relativa giurisprudenza della Corte UE ostino ad una normativa nazionale che attribuisce all’Autorità nazionale di concedere, su richiesta, a colui che abbia conseguito una laurea di primo livello in medicina in altro Stato membro, in cui il diritto a esercitare la professione di medico sia subordinato all’assolvimento di un tirocinio professionale post laurea, l’autorizzazione ad esercitare la professione di medico quale professionista abilitato sotto la direzione e il controllo di un professionista abilitato, indicato per iscritto, autorizzato ad esercitare autonomamente tale professione limitando tale diritto ad un periodo di tre anni, necessari all’assolvimento di una specifica formazione in medicina generale.</i></p>
C-674/20	BELGIO	<p>Mercato interno/Fiscalità - Gestori di piattaforme <i>on-line</i> di intermediazione di servizi immobiliari (“Airbnb”)- Obbligo per i prestatori del servizio di fornire all’amministrazione finanziaria i dati del gestore e i recapiti degli esercizi ricettivi turistici, oltre al numero di pernottamenti e unità abitative gestite nell’anno precedente- Libera circolazione dei servizi della società di informazione tra S.M. Campo di applicazione delle norme di diritto dell’U.E. sul commercio elettronico- Settori esclusi</p> <p>Interpretazione dell’articolo 1 (“<i>Obiettivi e campo d’applicazione</i>”), paragrafo 5, lettera a) e articolo 15 (“<i>Assenza dell’obbligo generale di sorveglianza</i>”), paragrafo 2 della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno e degli articoli da 1 a 3 della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno nonché dell’art. 56 del TFUE relativo alla libera prestazione dei servizi.</p> <p><i>Dubbio se una normativa nazionale che obbliga i prestatori di un servizio di intermediazione di servizi immobiliari (“Airbnb”) a comunicare, su richiesta scritta dell’amministrazione finanziaria e a pena di ammenda amministrativa, «i dati del gestore e i recapiti degli esercizi ricettivi turistici, oltre al numero di</i></p>

		<p><i>pernottamenti e unità abitative gestite nell'anno precedente», ricada nel «settore tributario» e, come tale, sia esclusa dall'ambito di applicazione della direttiva 2000/31/CE. Nel caso di risposta affermativa dubbio se alla suddetta normativa nazionale si applichi la direttiva 2006/123/CE europea relativa ai servizi nel mercato interno.</i></p> <p><i>Dubbio se l'articolo 15, paragrafo 2, della direttiva 2000/31 sia applicabile ad una disposizione nazionale che impone ai prestatori dei servizi della società dell'informazione di comunicare all'amministrazione finanziaria informazioni che consentano di censire i destinatari dei loro servizi e informazioni concernenti l'attività di detti destinatari, vale a dire «i dati del gestore e i recapiti degli esercizi ricettivi turistici», oltre al «numero di pernottamenti e unità abitative gestite nell'anno precedente» e, in caso affermativo, se detta disposizione autorizzi la previsione di un siffatto obbligo di informazione a carico dei prestatori dei servizi dell'informazione.</i></p>
C-716/20	PORTOGALLO	<p>Proprietà intellettuale e Diritti degli organismi di radiodiffusione – Nozione di ritrasmissione via cavo</p> <p>Interpretazione della nozione di «ritrasmissione via cavo» di cui all'art. 1.3 della direttiva 93/83/CEE del Consiglio, ai sensi del quale la ritrasmissione via cavo è la “ritrasmissione simultanea, invariata ed integrale, tramite un sistema di redistribuzione via cavo o a frequenze molto elevate, destinata al pubblico, di un'emissione primaria senza filo o su filo proveniente da un altro Stato membro, su onde hertziane o via satellite, di programmi radiofonici o televisivi destinati ad essere captati dal pubblico”.</p> <p><i>Dubbio sulla riconducibilità ad una ritrasmissione via cavo delle seguenti due ipotesi: a) redistribuzioni al pubblico di programmi radiofonici e televisivi effettuate da parte di un soggetto diverso da un organismo di radiodiffusione - quale, ad esempio, una struttura alberghiera; b) redistribuzioni di programmi televisivi effettuate, in simultanea e mediante cavo coassiale, in camere d'albergo, a fronte di un'emissione primaria avvenuta via satellite.</i></p>
C-724/20	FRANCIA	<p>Mercato interno/Giustizia e diritti fondamentali- Procedura di liquidazione di una impresa di assicurazione- Effetti sui procedimenti in corso presso giudici di altri Stati membri- Legge applicabile</p> <p>Interpretazione dell'art. 292 “<i>Procedimenti penali</i>) della direttiva 2009/138/CE del 25 novembre 2009 in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (cd. Solvency II)</p> <p><i>Dubbio se nell'espressione “bene o diritto del quale l'impresa di assicurazione è sprossessata” rientrano</i></p>

		<p><i>anche i giudizi aventi ad oggetto l'accertamento di un obbligo contrattuale oppure il pagamento di una somma di denaro. Nel caso di risposta positiva, se i procedimenti volti ad ottenere il pagamento di un indennizzo da parte di un'impresa di assicurazione sottoposta a una procedura di liquidazione aperta in un altro Stato membro siano disciplinati dalla legge dello Stato membro nel quale il procedimento è pendente. In caso di risposta affermativa alla questione che precede, se la legge dello Stato membro in cui il procedimento è pendente disciplini tutti gli effetti spiegati dalla procedura di liquidazione su detto procedimento, compresi quelli relativi alla sospensione delle azioni individuali o alla necessità di chiamare in causa gli organi incaricati di dare attuazione alla procedura di liquidazione aperta in un altro Stato membro.</i></p>
C-64/21	POLONIA	<p>Libera prestazione di servizi – professione di agente commerciale – contratto di agenzia - diritto alla provvigione Interpretazione dell'art 7, par 1, lett. B – diritto alla provvigione – della direttiva 86/653/CEE relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti.</p> <p><i>Dubbio se il diritto assoluto alla provvigione riconosciuto all'agente commerciale per i contratti conclusi durante il contratto di agenzia con un terzo che egli aveva precedentemente acquisito come cliente per operazioni dello stesso tipo- cd provvigione indiretta -, possa essere modificato o escluso nel medesimo contratto di agenzia.</i></p>
C-78/21	LETONIA	<p>Libera circolazione dei capitali- Misure per mitigare i rischi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo- Divieto imposto ad una banca di svolgere attività nei confronti dei soggetti non residenti- Valutazione dell'adeguatezza della misura restrittiva in relazione all'obiettivo di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo- Interpretazione degli art. 63 e 65 TFUE e della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo</p> <p><i>Dubbio se possano essere considerati movimenti di capitali anche i prestiti e i crediti finanziari, nonché le operazioni in conti correnti e depositi presso istituti finanziari.</i> <i>Dubbio se una restrizione imposta dall'autorità competente di uno Stato membro (che non risulta direttamente dalla normativa dello Stato membro) possa essere considerata, sotto il profilo della</i></p>

		<p><i>restrizione alla libera circolazione dei capitali, una misura adottata dallo Stato membro ai sensi dell'articolo 63, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. In caso di risposta affermativa, dubbio se l'obbligo della banca di astenersi dall'avviare rapporti d'affari, e di porre fine a quelli già esistenti, con persone non residenti nel territorio nazionale sia adeguato per conseguire l'obiettivo di prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e costituisca, pertanto, un'eccezione al principio della libera circolazione dei capitali ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea".</i></p>
C-86/21	SPAGNA	<p>Mercato interno/Lavoro e politiche sociali -Libera circolazione dei lavoratori- Personale infermieristico – Sviluppo della carriera professionale – Anzianità – Riconoscimento del periodo di servizio prestato in un ospedale pubblico di un altro Stato membro– Mancanza di criteri generali per l'omologazione dei sistemi di carriera professionale del personale dei servizi sanitari degli Stati membri- Discriminazione indiretta Interpretazione dell'art. 45 TFUE e dell'art. 7 del Regolamento (UE) n. 492/2011 relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione.</p> <p><i>Dubbio se sia compatibile con il diritto UE una norma di diritto nazionale che esclude il riconoscimento del servizio prestato in un servizio sanitario pubblico di un altro Stato membro dell'Unione Europea.</i> <i>In caso di risposta affermativa alla prima questione, dubbio se il riconoscimento del servizio prestato nel sistema sanitario pubblico di uno Stato membro possa essere subordinato alla previa approvazione di criteri generali per l'omologazione dei sistemi di carriera professionale del personale dei servizi sanitari degli Stati membri dell'Unione Europea.</i></p>
C-147/21	FRANCIA	<p>Mercato interno/Salute/Ambiente - Uso biocidi- Norme restrittive in materia di pratiche commerciali e pubblicità- Interpretazione del regolamento (UE) n. 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi</p> <p><i>Dubbio se sia compatibile con il diritto euro-unionale una normativa nazionale che preveda il divieto, per specifiche categorie di biocidi, e nell'interesse della sanità pubblica e dell'ambiente, di determinate pratiche commerciali nonché della pubblicità commerciale diretta al grande pubblico.</i></p>

SALUTE

Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
C-616/20	GERMANIA	<p>Salute/Mercato interno – Codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano- Poteri dell’autorità nazionale nel processo di classificazione dei medicinali per funzione Interpretazione della Direttiva 2001/83/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, in particolare articolo 1, punto 2, lettera b), e articolo 2, paragrafo 2 e del Regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici, in particolare considerando 7 e articolo 2, paragrafo 1, lettera a)</p> <p><i>Dubbio se un’autorità nazionale nel processo di classificazione di un prodotto cosmetico per la stimolazione della crescita delle ciglia come medicinale per funzione possa fondare il necessario accertamento scientifico delle proprietà farmacologiche del prodotto, nonché dei suoi rischi, su una cosiddetta «analogia strutturale» con altre sostanze attive farmacologiche già note.</i></p> <p><i>Dubbio se un prodotto immesso nel commercio come prodotto cosmetico che modifica in modo significativo le funzioni fisiologiche esercitando un’azione farmacologica possa essere considerato un medicinale per funzione solo qualora abbia uno specifico effetto positivo di promozione della salute o anche nel caso in cui si limiti a migliorare l’aspetto esteriore senza provocare effetti benefici, immediati o mediati, sulla salute né effetti nocivi sulla stessa.</i></p>
C-4/21	FRANCIA	<p>Salute/Mercato interno/Disposizioni istituzionali- Etichettatura prodotti cosmetici- Utilizzo dei prodotti cosmetici senza risciacquo contenenti fenossietanolo (phenoxyethanol)-Clausola di salvaguardia Interpretazione del regolamento (CE) 1223/2009 sui prodotti cosmetici.</p> <p><i>Dubbio sugli effetti giuridici di una lettera con cui il capo dell’unità «Technologie per i consumatori, l’ambiente e la salute» della direzione generale del Mercato interno, dell’industria, dell’imprenditoria e delle PMI della Commissione UE segnali ad un’autorità nazionale per la sicurezza dei medicinali e dei prodotti sanitari che la decisione da quest’ultima adottata rispetto all’imposizione di una certa etichettatura a determinati prodotti cosmetici non può essere fondata sul regolamento UE 1223/2009; dubbio sulla configurabilità della citata lettera come atto preparatorio e come decisione definitiva riferibile</i></p>

		<p><i>alla Commissione UE.</i></p> <p><i>Dubbio, nel caso si configuri come atto preparatorio, se il giudice nazionale, chiamato a pronunciarsi sulla legittimità di una misura provvisoria adottata da un'autorità nazionale sulla base del diritto UE, possa, in attesa che la Commissione adotti la propria decisione, deliberare sulla conformità di tale misura provvisoria alle norme europee.</i></p> <p><i>Dubbio se il citato regolamento consenta l'adozione di misure provvisorie applicabili a una categoria di prodotti contenenti una stessa sostanza.</i></p> <p><i>Dubbio, nel caso in cui la suddetta lettera si configuri come decisione definitiva della Commissione UE sulla possibilità di contestare la validità di detta decisione dinanzi al giudice nazionale benché essa non sia stata oggetto di un ricorso di annullamento ai sensi dell'articolo 263 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.</i></p>
C-5/21	ESTONIA	<p>Sicurezza alimentare – Criteri microbiologici per l'individuazione del batterio Listeria nei prodotti ittici</p> <p>Interpretazione del regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari, con particolare riferimento all'allegato I, capitolo 1, punto 1.2, che prescrive due diversi criteri microbiologici per gli alimenti pronti che costituiscono terreno favorevole alla crescita di <i>Listeria monocytogenes</i>, diversi da quelli destinati ai lattanti e a fini medici speciali: 1) il prodotto immesso sul mercato non deve superare il valore limite di 100 ufc/g, durante il suo periodo di conservabilità; 2) il prodotto, prima che non sia più sotto il controllo diretto del produttore, non deve contenere tracce del batterio in 25 g</p> <p><i>Dubbio sull'applicabilità o meno del secondo criterio microbiologico suindicato a prodotti ittici già immessi sul mercato, ma per i quali il produttore non sia riuscito a dimostrare la conformità rispetto al primo criterio microbiologico suindicato.</i></p>
C-89/21	LITUANIA	<p>Sicurezza alimentare – divieto di immissione sul mercato di taluni prodotti alimentari – potere delle autorità di vigilanza sulla sicurezza alimentare</p> <p>Interpretazione dell'art 1 – campo di applicazione – del Reg 20173/2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari e dell'art 14, par 1, 2 e 8 - Requisiti di sicurezza degli alimenti – del Reg. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità</p>

		<p>europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.</p> <p><i>Dubbio se una Autorità di vigilanza per la sicurezza alimentare ha la facoltà di accertare l'esistenza di altri tipi di microrganismi patogeni – Salmonella – sulla carne fresca di pollame diversi dai microrganismi previsti dalle disposizioni sulla sicurezza alimentare e di vietarne, di conseguenza, la loro immissione in commercio nel caso di danno alla salute.</i></p>
--	--	---

TRASPORTI

Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
C-660/20	GERMANIA	<p>Trasporto aereo – Accordo quadro sul lavoro part-time – Lavoro straordinario di piloti part-time Interpretazione della clausola 4 (“Principio di non discriminazione”), punti 1 e 2 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale contenuto nell'allegato della direttiva 97/81/CE</p> <p><i>Dubbi sul metodo da utilizzare per determinare se una disposizione nazionale comporti un trattamento meno favorevole dei lavoratori a tempo parziale sotto l'aspetto retributivo nonché sulla compatibilità euro-unitaria di una disposizione di diritto nazionale, come il contratto collettivo tedesco applicabile ai piloti dell'aviazione civile, che, in deroga al principio del “pro rata temporis”, consente di subordinare in modo uniforme il diritto ad una retribuzione aggiuntiva al superamento dello stesso numero di ore di lavoro per i lavoratori a tempo parziale e i lavoratori a tempo pieno.</i></p>
C-111/21	AUSTRIA	<p>Trasporto aereo – Disturbi psichici derivanti da incidente aereo – Nozione di lesione personale – Risarcimento del danno – Ammissibilità Interpretazione dell'art 17, par 1 - morte e lesione dei passeggeri – e dell'art 29 - fondamento della richiesta risarcitoria- della Convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale del 28 maggio 1999 -cd convenzione di Montreal.</p> <p><i>Dubbio se i disturbi psichici, conseguenti ad un incidente aereo e aventi carattere patologico, possano costituire una “lesione personale” con conseguente responsabilità del vettore per i danni causati ai sensi della convenzione di Montreal e se possa essere dichiarata, in vigore delle disposizioni della convenzione, la responsabilità dello stesso vettore aereo ai sensi di una normativa nazionale.</i></p>

TUTELA DEI CONSUMATORI

Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
C-657/20	SPAGNA	<p>Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori — Clausola di scadenza anticipata di un contratto di mutuo ipotecario - Carattere abusivo della clausola – determinazione</p> <p>Compatibilità eurounitaria – alla luce della direttiva 93/13/CEE concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori e alla giurisprudenza della CGUE in materia – di una norma nazionale che, in caso di clausola di scadenza anticipata di un contratto di mutuo ipotecario, non collega la decadenza ad un inadempimento sufficientemente grave individuando tale gravità rispetto alla durata e all'importo del mutuo concesso.</p>
C-689/20	BULGARIA	<p>Tutela dei consumatori/Concorrenza- Contratto di credito al consumo- Servizi accessori ad esso collegati- Quantificazione del tasso di interesse condizionato all’obbligo per il consumatore di accedere a tali servizi accessori- Vessatorietà della clausola- Configurazione- Divieto di pratiche commerciali sleali- Configurazione- Informazioni da inserire nei contratti di credito- Nullità del contratto</p> <p>Interpretazione della direttiva 93/13/CEE concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, art. 3 par. 1 in combinato disposto con il punto 1 lett. e) ed f) dell’allegato A, della direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno, art. 7 (“<i>Omissioni ingannevoli</i>”) par. 2 in combinato disposto con l’articolo 6 (“<i>Azioni ingannevoli</i>”), paragrafo 1, lettera d), art. 5 (“<i>Divieto delle pratiche commerciali sleali</i>”), par. 2 e della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, art. 3 (“<i>Definizioni</i>”), lett. g) e art. 10 (“<i>Informazioni da inserire nei contratti di credito</i>”), paragrafo 2, lettera f) e lettera g) e art. 22, par. 4 (“<i>Armonizzazione e obbligatorietà della direttiva</i>”), par. 4. Art. 15 (“<i>Libertà professionale e diritto di lavorare</i>”), par. 1 e 3 Carta di Diritti Fondamentali.</p> <p><i>Dubbio se non sia contraria al requisito della buona fede una clausola contrattuale che preveda per il consumatore il ricorso obbligatorio a servizi accessori per ottenere una riduzione del tasso di interesse applicabile al finanziamento richiesto. In caso di risposta affermativa, in base a quali criteri debba in linea di principio orientarsi il giudice nazionale in sede di valutazione del carattere abusivo. Se debbano essere</i></p>

		<p><i>presi in considerazione, in particolare, l'intensità del collegamento tra l'oggetto del contratto di credito e i servizi accessori di cui consumatore è tenuto ad avvalersi, il numero di servizi accessori e le disposizioni nazionali in materia di limitazione dei negozi collegati.</i></p> <p><i>Dubbio se il principio dell'interpretazione del diritto nazionale conforme al diritto dell'Unione valga anche nel caso dell'interpretazione di disposizioni nazionali che disciplinano ambiti giuridici diversi dalla materia giuridica trattata dall'atto giuridico dell'Unione europea applicato dal giudice nazionale nel procedimento dinanzi ad esso pendente ma ad essa collegati.</i></p> <p><i>Dubbio se i costi contrattualmente previsti in collegamento con un contratto di credito al consumo, nel quadro della cui esecuzione è concessa una riduzione del tasso a norma del contratto, costituiscono parte del tasso annuo effettivo globale per il credito e devono essere ricompresi nel suo calcolo.</i></p> <p><i>Dubbio se l'errata indicazione del tasso annuo effettivo globale in un contratto di credito tra un professionista e un consumatore deve essere considerata come mancata indicazione del tasso annuo effettivo globale nel contratto di credito e il giudice nazionale deve applicare le conseguenze giuridiche previste nel diritto nazionale per la mancata indicazione di detto tasso in un contratto di credito al consumo.</i></p> <p><i>Dubbio se una sanzione che preveda, ai sensi del diritto nazionale, la nullità del contratto di credito al consumo in forza della quale deve essere rimborsato unicamente l'importo capitale concesso è proporzionata laddove un contratto di credito al consumo non contenga alcuna indicazione precisa del tasso annuo effettivo globale.</i></p>
C-96/21	GERMANIA	<p>Vendita da parte di un professionista di un diritto di accesso ad un servizio (vendita biglietti di accesso ad eventi) -Condizioni di esclusione del diritto di recesso</p> <p>Interpretazione della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori.</p> <p><i>Dubbio sulla possibilità di escludere il diritto di recesso del consumatore nel caso in cui il professionista non fornisca direttamente al consumatore un servizio riguardante le attività del tempo libero, bensì venda al consumatore un diritto di accesso a tale servizio.</i></p>
C-100/21	GERMANIA	<p>Tutela dei consumatori/Giustizia e diritti fondamentali– Dieselgate – Impianti di manipolazione nei veicoli diesel – Risarcimento del danno – Detrazione del beneficio derivato dall'uso effettivo del veicolo a motore – Legittimazione al rinvio pregiudiziale di un giudice monocratico</p>

		<p>Interpretazione dell'art. 5 del regolamento (CE) n. 715/2007 relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo e dell'art.18 della direttiva 2007/46/CE che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli.</p> <p><i>Dubbio se le citate disposizioni di diritto UE siano volte anche a tutelare gli interessi dei singoli acquirenti di veicoli ed in particolare di quelli che risultino dotati di un impianto di manipolazione vietato.</i></p> <p><i>Dubbio se in questo caso i suddetti acquirenti possano invocare la tutela risarcitoria nei confronti del costruttore del veicolo in via eccezionale nel solo caso in cui il costruttore abbia agito in modo doloso e fraudolento o invece se il diritto al risarcimento sussista a fronte di qualsiasi attività colpevole (negligente o dolosa) del costruttore.</i></p> <p><i>Dubbio se il diritto UE osti ad una normativa nazionale in base alla quale l'acquirente del veicolo sia tenuto a riconoscere un'indennità per l'uso effettivo del veicolo in caso di restituzione, da parte del costruttore, del prezzo di acquisto e tale indennità derivata dall'uso venga calcolata sulla base del prezzo totale, senza operare alcuna detrazione in ragione della diminuzione di valore del veicolo determinata dalla presenza di un impianto illecito di manipolazione.</i></p> <p><i>Dubbio inoltre sulla natura del giudice del rinvio quale giurisdizione indipendente e imparziale ai sensi del diritto UE.</i></p>
--	--	---

TUTELA DEI DATI PERSONALI

Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
C-129/21	BELGIO	<p>Elenchi di abbonati – Consenso dell’abbonato – Revoca – Obbligo alla cancellazione dei dati personali da elenchi telefonici e servizi d’informazione telefonici pubblici – Interazione tra il regolamento 2016/679 e direttiva e-privacy</p> <p>Interpretazione dell’art 12, par 2 - elenchi di abbonati – della direttiva 2002/58 CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche - cd direttiva e-privacy -, in combinato disposto all’art 2, lett f) – consenso- della medesima direttiva e dell’art 95 - rapporto con la direttiva 2002/58/CE - del Reg (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.</p> <p><i>Dubbio se le nozioni di consenso al trattamento dei dati e al diritto alla loro cancellazione, secondo le nozioni del RGDP, possano essere applicate anche nel caso di pubblicazione dei dati personali di un abbonato in elenchi telefonici pubblicati dall’operatore o da terzi offerenti.</i></p> <p><i>Dubbio se il titolare del trattamento dei dati debba adottare le misure tecniche e organizzative adeguate per informare l’offerente di servizi telefonici e di servizi d’informazione telefonici che hanno ricevuto dati dal primo titolare del trattamento, della revoca del consenso da parte dell’interessato.</i></p>